

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2890-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 aprile 2026 (v. stampato Senato n. 1845)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2026*

(Relatore: **CENTEMERO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2890. La VI Commissione permanente (Finanze), il 6 maggio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2890.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2890 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da composto da 6 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 6 articoli per un totale di 23 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 23 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e un provvedimento di altra natura;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 aprile 2026;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante « Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali »;

rilevato che:

l'articolo 1 introduce, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliera e vietando rincari infragiornalieri;

l'articolo 2 riduce per un periodo venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile 2026, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e

ai GPL impiegati come carburanti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

l'articolo 3 riconosce un credito di imposta in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026;

l'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026;

l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede la data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

riguardo alla tutela della concorrenza, si ricorda che la Corte costituzionale – sentenza n. 14 del 2004 – ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33

del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali »;

premesso che:

l'articolo 1 introduce, per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, affidando al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di individuare eventuali manovre speculative;

in particolare, il comma 1 prevede obblighi di comunicazione dei prezzi, sanzionandone l'inadempimento con una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero dell'operatore economico;

il comma 2 vieta all'esercente di variare in aumento nel corso della medesima giornata il prezzo effettivamente praticato e comunicato al MIMIT;

i commi 3, 4 e 5 disciplinano uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, affidandone la responsabilità al Garante per la sorveglianza dei prezzi con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, i cui esiti sono trasmessi all'autorità giudiziaria al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci di cui all'articolo 501-*bis* del codice penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi

petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, approvato con modificazioni dal Senato;

considerato che l'articolo 1 introduce, per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo comunicazioni giornaliere, vietando rincari infragiornalieri e affidando al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di monitorare l'intera filiera per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative;

rilevato che l'articolo 3 dispone misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto, riconoscendo in particolare un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante « Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali »;

preso atto con favore delle disposizioni ivi contenute e, in particolare, per quanto di competenza, di quanto stabilito all'articolo 4, il quale introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026;

considerato, altresì, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42 del 2026, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1865), estende il credito d'imposta per l'acquisto del carburante anche alle imprese agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 2890, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali;

premesso che il provvedimento introduce misure straordinarie per contrastare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, acuiti dalle recenti crisi internazionali;

considerato che l'articolo 1 stabilisce un regime di trasparenza obbligatoria sui prezzi di vendita dei carburanti, imponendo obblighi di comunicazione giornaliera a carico degli operatori e affidando poteri di monitoraggio e repressione delle condotte speculative al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio della Guardia di finanza;

valutato che l'articolo 2 dispone una temporanea riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, al fine di mitigare l'impatto dei costi energetici sui consumatori finali e sul sistema produttivo nel breve periodo;

apprezzato quanto previsto dall'articolo 3, che riconosce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'anno 2026 a favore delle imprese di autotrasporto, replicando analoghe misure già più volte applicate nelle precedenti crisi energetiche senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero;

preso atto che l'articolo 4 introduce analoghe misure di agevolazione a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, commisurate alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026;

rilevato che le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono espressamente vincolate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, garantendo la conformità con la politica della concorrenza e del mercato interno, anche attraverso la previsione di tetti massimi di spesa e il rispetto dei criteri di notifica e non discriminazione stabiliti dai Trattati;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0195020